

DISPOSIZIONI E MODALITA' CONCERNENTI IL Riconoscimento Qualifiche Partigiani

In virtù del decreto legislativo luogotenenziale n. 518 del 21 Agosto 1945 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11-9-1945 sono state istituite apposite Commissioni Regionali le quali provvederanno:

- I) - al riconoscimento ufficiale e valido a tutti gli effetti delle formazioni partigiane
- II) - al riconoscimento della qualifica di partigiano caduto, ferito, mutilato od invalido
- III) - al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente e di patriota
- IV) - al riconoscimento dei gradi partigiani
- V) - all'esame delle proposte di ricompensa al valore, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra

La commissione Triveneta ha giurisdizione sulle provincie delle Tre Venezie e funziona in **PADOVA** presso la **PREFETTURA**

Piazza Antenore (Telefono 22-041).

La Commissione attribuisce la qualifica di cui ai precedenti paragrafi I-II-III-IV-V a coloro che hanno operato in formazioni dislocate nei territori delle province Venete.

Coloro i quali, pur risiedendo nelle Tre Venezie, hanno svolto attività partigiana in altre zone, devono rivolgersi, per il rilascio delle qualifiche suddette, alle Commissioni regionali interessate.

1) Riconoscimento formazioni

Perché una formazione partigiana sia riconosciuta come tali è indispensabile che i responsabili della medesima facciano pervenire alla Commissione una relazione nella quale siano tratti i seguenti argomenti:

- zona d'impegno (allegare schizzo o carta topografica)
- dipendenza ed eventuali contatti con partiti politici
- data di costituzione. Nome e qualifica successivi comandanti
- forza e sue variazioni, liquidamento, arretramento e maneggiamento
- eventuali rifornimenti stranieri con avvisi;
- costati operativi con formazioni vicine;
- attività operativa nella quale truppe tedesche o repubbliche locali prendano per ogni azione: data e località, sintesi degli avvenimenti, forza partecipante, forza nemica di contrasto, perdite subite, perdite inflitte in uomini e mezzi;
- atti di sabotaggio precisando: data, località, personale impiegato, risultati conseguiti;
- perdite complessive in caduti, feriti, dispersi, prigionieri finiti e subite dalla costituzione sino alla liberazione;
- forza di elementi di nazionalità straniera presenti nella formazione.

Tutto deve essere fornito dal comandante o da almeno tre membri qualificati delle formazioni nonché accompagnato da dichiarazioni scritte dei comandi superiori, dei C.L.N. locali, delle sezioni dei vigili urbani, dei sindaci, dei parroci e dei Carabinieri. Il comandante è comunque responsabile penalmente di quanto trasmette.

2) Riconoscimento Partigiani Combattenti

È riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

- 1) ai decessi al valore per attività partigiana;
- 2) a coloro che sono stati feriti nel corso di un combattimento o feriti in dipendenza della loro attività partigiana;
- 3) a coloro che hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendente dal C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;
- 4) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;
- 5) a coloro che hanno fatto parte per un periodo di almeno sei mesi di un comando o di un servizio di comando, inquadrati regolarmente nel C.V.L. e che abbiano svolto continua ed esclusiva attività interna al servizio;
- 6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino ed in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte dei nazifascisti per attività partigiana;
- 7) a coloro che hanno svolto attività ed azioni di particolare importanza a gradino delle Commissioni.

3) Riconoscimento Partigiani Caduti, Feriti, Mutilati ed Invalidi

È riconosciuta la qualifica di Caduto per la lotta di liberazione:

- 1) ai caduti in azione partigiana, o per ferire causato in azione partigiana, o per malattia contratta in servizio partigiano;
- 2) agli assassini dai nazifascisti perché prigionieri politici, o quali collage, o per rappresaglia;
- 3) ai prigionieri politici morti per malattia contratta in carcere o in campo di concentramento.

È riconosciuta la qualifica di partigiano ferito, mutilato od invalido nella lotta di liberazione a tutti coloro che per l'attività partigiana abbiano riportato ferite, mutilazioni e invalidità.

Per essere riconosciuti partigiani caduti, feriti, mutilati od invalidi è necessario produrre documenti dimostrativi tali: stati di fatto e rilasciati dalle autorità competenti del C.V.L., dai Comuni interessati e dagli ospedali militari. Le ferite devono essere gravi o per la durata della malattia causare, o per il pericolo circa, o per le conseguenze uniche.

4) Riconoscimento Patrioti

È riconosciuta la qualifica di patriota a tutti coloro che hanno attivamente militato nelle formazioni o nelle S.A.P. per un periodo inferiore a quello previsto per la qualifica di partigiano, ma non inferiore a un mese compiuto anteriormente all'insurrezione con almeno una azione di guerra o di sabotaggio o che, non raggiungendo detto periodo abbiano al loro attivo almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio oppure servizi di particolare importanza.

5) Precisazioni circa requisiti e motivi di indegnità

- a) Tra le azioni di guerra o di sabotaggio non deve essere conteggiata l'insurrezione;
- b) Nel computo dei periodi di servizio deve ritenersi come data ultima il 25 aprile 1945;
- c) Nel computo dei periodi di servizio partigiano si possono sommare periodi ausiliari purché l'interruzione non sia avvenuta per motivo di indigenza e vi sia stato almeno un mese di servizio interrotto prima della liberazione;
- d) Sono valutati, agli effetti del computo dei periodi di servizio partigiano i periodi trascorsi a seguito dell'attività partigiana in carcere, o al confino o in campo di concentramento; in luoghi di cura o di convalescenza per effetto di ferite, lesioni o malattie contratte in servizio; in licenze premio;
- e) Confermano motivo di indegnità che l'individuo quale tali qualifiche:
- f) L'aver appartornato o commesso l'aver prestato servizio presso le formazioni armate repubblicane con eccezione:

 - per caduti, feriti e deceduti al valore per merito partigiano;
 - per i volontari che hanno dimorato entro un mese dall'arruolamento ritornando a prestare servizio nelle formazioni del C.V.L.;
 - per i volontari che arruolati nel Reich hanno dimorato entro tre mesi dall'arrivo del reparto in Italia passando subito nelle formazioni del C.V.L.;
 - g) L'aver dimorato dalle formazioni partigiane per propria volontà;
 - h) L'aver commesso reati contro a delle formazioni partigiane oppure calunie della qualità di partigiano;
 - i) L'aver commesso dopo l'8 settembre 1943 e fino al 7 giugno 1945 reati contro o l'aver comunque partecipato agli stessi.

6) Riconoscimento Gradi Partigiani

A conclusione dell'esame dello stato di servizio dei singoli partigiani verrà attribuito a ciascuno il grado partigiano spettante agli che servirà per l'equiparazione con i gradi della gerarchia dello Stato sulla base delle disposizioni che verranno emanate con decreto allo studio presso i competenti organi governativi e che regoleranno anche la modalità per la successiva equiparazione sui gradi militari delle FF. AA.

7) Ricompense al Valore

Le proposte di ricompensa al valore militare, le pensioni, l'avanzamento e il passaggio nei ruoli in S.P.E. per merito di guerra per l'attività compiuta nelle formazioni partigiane devono essere trasmesse dai comandanti interessati e con le modalità di rito, alla Commissione per l'esame. La Commissione, espressa la propria parere si riguarda, provvederà a trasmettere gli incarichi agli organi competenti e raffidati presso il Ministero dell'Assistenza Post-Bellica a Roma (Commissione di secondo grado).

8) Procedura per l'accertamento delle qualifiche

1) Base per l'esame della qualifica è il questionario che ciascun interessato potrà ricevere presso l'A.N.P.I. competente per zona, se appartiene a formazioni di pianura, se appartiene a formazioni operate nella zona Piave, Orobica, Verona montagna, Carni, Ossola - Friuli dove assicurarsi di essere compreso nei ruoli compatti dei comandanti di formazione.

2) La domanda per la qualifica di caduto, ferito, mutilato, invalido, partigiano, patriota e gli incarichi per le proposte di ricompense si potranno essere presentate fino al 25 aprile 1946 alla Commissione.

3) Il giudizio viene espresso sull'esame dal formulario integrato dall'intervento del comandante e di tre volontari assai per ciascuna brigata e dopo che la brigata stessa è stata riconosciuta parte della formazione cui il candidato appartiene e uno di organizzazione diversa, i quali esprimono per tecniche il proprio giudizio.

4) I referendari riferiscono alla Commissione risulta essere risultata del lavoro in quale nel caso dobbi esprimere per votazione di maggioranza. I risultati vengono riportati a verbale firmato da tutti i membri.

5) La Commissione provvede subito a trasmettere gli elenchi approvati:

a) ai comuni nei quali hanno operato le formazioni cui appartiene il candidato;

b) al comune di residenza del candidato;

c) alle Questure competenti per l'accertamento che a carico dei candidati non risultino alberghi di carattere pesante per reati commessi dopo l'8 settembre 1943 e fino al 7 giugno 1945.

Oggi stesso saranno esposti al pubblico presso la sede della Commissione e negli altri comuni per 30 giorni con l'iscrizione di trasmettere eventuali osservazioni e apposizioni alla commissione della Commissione Repubblica.

7) Dopo il trentaduesimo giorno della pubblicazione e per i casi certi, la Commissione assegnerà ad ogni numero di matricola che verrà riportato sulla scheda personale e provvederà a redigere per ogni appunto apposta delibera che verrà inviata all'interessato. Provvederà insieme a trasmettere ai diversi militari agli incarichi di presidente Sociale, all'A.N.P.I. - Comitato Nazionale, e al Ministro dell'Assistenza Post-Bellica appositi elenchi definiti per approvazione.

Provvederà inoltre all'iscrizione del regolino dei passaporti e dei passi di servizio da due anni: una nella quale gli incarichi sono riportati in ordine alfabetico e una nella quale sono riportati l'elenco matricolare negli ordini naturali dei numeri.

8) Per i casi contro i quali verranno presentati reclami e contro i quali risulti essere pendente pena, la Commissione provvederà, legalmente, al riesame della situazione e alla sua definizione.

9) Ricorsi contro le decisioni della Commissione

I ricorsi devono essere presentati entro il mese dalla pubblicazione alla Commissione competente la quale provvederà all'iscrizione alla Commissione di secondo grado con sede a Roma. Il ricorso deve contenere:

- nome, cognome, indirizzo e ommissione del ricorso;
- esposizione dei motivi del ricorso;
- documento e la intuizione di altre prove e sostegni.

10) Riconoscimento qualifiche per italiani che hanno combattuto quali Partigiani all'estero

Per coloro che erano cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani di altri stati, è istituita una apposita Commissione, avere sede in Roma. Gli interessati potranno presentare alla Commissione, domanda documentata che verrà trasmessa d'ufficio a Roma.

11) Reati

Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in formazioni partigiane, attestato formalmente in dichiarazioni che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione è passato ai sensi dell'art. 460 del Codice Penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, fosse del caso presidente, abbia comunque fatto parte di formazioni partigiane, ha preso parte alla lotta di liberazione ai sensi del codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, senza aver cominciato nella realtà, fa uso di documenti attestanti falsamente che egli ha preso parte alla lotta di liberazione è passato ai sensi dell'art. 460 del Codice Penale, ma la pena è aumentata.

La pena è ulteriormente aumentata se i fatti di cui sopra sono commessi a fini di lucro.

Il colpevole rischia perde la qualifica di partigiano e di patriota.

La Commissione, accertato uno dei casi di cui sopra deve farne formale denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Padova, 1 marzo 1946

LA COMMISSIONE